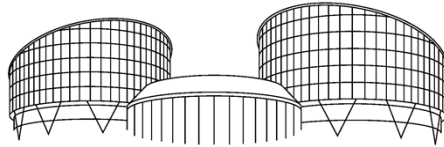


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA Z c. REPUBBLICA CECA

(Ricorso n. 37782/21)

SENTENZA

Art 3 e Art 8 • Obblighi positivi • Inadempimento delle autorità nazionali che non hanno applicato efficacemente un sistema penale in grado di punire gli atti sessuali non consensuali denunciati da una vittima vulnerabile che non si era opposta durante tali atti • Applicazione dei principi generali definiti nella causa *M.C. c. Bulgaria* • Approccio lacunoso delle autorità nell'interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito alla ricorrente una protezione adeguata • Giurisprudenza nazionale che non tiene sufficientemente conto: dei casi in cui il consenso non è valido per abuso di vulnerabilità; e della reazione psicologica delle vittime di aggressioni sessuali • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro definiti dal codice penale, che ha portato all'archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di operare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto *in concreto* dello stato psicologico della ricorrente, che ha portato la polizia a concludere che non vi era alcun reato di abuso sessuale accertato • Ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

20 giugno 2024

DEFINITIVA

20/09/2024

Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Z c. Repubblica ceca,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da:

Mattias Guyomar, *presidente*,
Lado Chanturia,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková, *giudici*,

e da Victor Soloveytchik, *cancelliere di sezione*,

Visti:

il ricorso (n. 37782/21) proposto contro la Repubblica ceca da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Z («la ricorrente») che, il 20 luglio 2021, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo ceco («il Governo»),

la decisione di non rivelare l'identità della ricorrente,
le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 28 maggio 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La causa riguarda la dedotta assenza di un quadro giuridico sufficiente per permettere l'incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che la ricorrente afferma di avere subito da parte di un prete, e una presunta mancanza di un'indagine effettiva sulle accuse della ricorrente (articoli 3 e 8 della Convenzione).

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1981 e risiede a Volyně. È stata rappresentata dall'avv. D. Bartoň.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, P. Konůpka, del Ministero della Giustizia.

4. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

5. Nell'ambito di una denuncia depositata nel marzo 2019 da una terza persona, si affermò che negli anni 1990, quando era ancora minorenne, la ricorrente subì delle molestie sessuali da parte di un prete, V.Z. Secondo le indagini della polizia che furono condotte tra marzo e settembre 2019, tali atti

erano costitutivi del reato di abusi sessuali (*pohlavní zneužívání*), ma l'autore degli stessi non fu perseguito, in quanto era intervenuta la prescrizione. Il ricorso presentato dinanzi alla Corte non riguarda questi fatti.

6. Nel 2003, la ricorrente entrò alla facoltà di teologia di Praga dove seguì, tra l'altro, dei corsi dispensati dal prete V.K. Poiché quest'ultimo aveva guadagnato la sua fiducia, lei gli raccontò la sua esperienza con V.Z., nonché le difficoltà che aveva successivamente provato. La ricorrente afferma che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui era psicologicamente provata dal decesso di suo padre, ma anche del suo stato di salute peggiorato in seguito a un intervento al cuore e a causa di una reazione post traumatica agli abusi commessi da V.Z. (paragrafo 5 *supra*), V.K. la molestò sessualmente più volte.

7. Nel 2009 la ricorrente portò il caso a conoscenza delle autorità ecclesiastiche competenti, che ordinarono a V.K. di rinunciare alle funzioni che occupava presso la facoltà di teologia e di lasciare la comunità monastica che dirigeva, e di andarsene in un monastero in Italia, e poi missione nella Repubblica centrafricana. Poiché le domande di autorizzazione a tornare nella Repubblica ceca presentate da V.K. sono state respinte, egli vive attualmente in un monastero in Italia.

8. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine relativa a V.Z. (paragrafo 5 *supra*), la polizia avviò un'indagine riguardante V.K. nel novembre 2019.

9. Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell'ambito di tale indagine, la ricorrente dichiarò che V.K. era stato suo insegnante e relatore di tesi alla facoltà di teologia, e che lei aveva inizialmente percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e di guarirla dalla sua esperienza passata con V.Z. Essa affermò che tali atti, tuttavia, si erano intensificati dopo il decesso di suo padre, che V.K. avrebbe detto di voler sostituire. La ricorrente affermò che V.K. l'aveva inizialmente molestata durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008, e poi aveva cercato di penetrarla nel luglio 2008. La ricorrente dichiarò, in queste circostanze, che aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e in colpa, ma aggiunse che, dato che considerava V.K. come un'autorità e un padre spirituale, aveva pensato di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non poter terminare gli studi. La ricorrente afferma che, successivamente, V.K. le aveva più volte toccato i genitali e le aveva chiesto di masturbarlo, sebbene lei gli avesse detto varie volte, dopo tali atti, che non acconsentiva, ma che non era capace di difendersi attivamente.

10. Tra gennaio e maggio 2020 la polizia interrogò due preti informati sul caso; uno di essi dichiarò che i superiori dell'ordine religioso interessato avevano presentato le loro scuse alla ricorrente, e le avevano proposto un aiuto economico. Nell'aprile 2020 la polizia contattò una cittadina slovacca la cui dichiarazione scritta fatta nel 2007, secondo la quale V.K. in passato

aveva avuto dei comportamenti inappropriati nei suoi confronti, fu allegata al fascicolo.

11. Nel maggio 2020 la polizia contattò V.K. in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, quest'ultimo fu contattato per telefono e per posta elettronica. Nella dichiarazione scritta che fece pervenire alla polizia, quest'ultimo osservò che non era stato informato né dei dettagli del procedimento penale, né della natura del reato di cui era sospettato. Egli ammise, tuttavia, di aver commesso delle azioni contrarie alla morale, ma confermò che la ricorrente aveva acconsentito ai loro contatti fisici; tuttavia, egli si dichiarò pronto, qualora avesse commesso un errore e i suoi atti dovessero essere qualificati come reato, ad assumerne la responsabilità giuridica. Egli affermò anche che si era scusato con la ricorrente, durante un incontro avuto con lei nel giugno 2016, nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e che le aveva proposto una composizione amichevole.

12. Con una decisione emessa il 1° giugno 2020, la polizia archiviò il caso. In base al codice penale n. 140/1961, in vigore all'epoca dei fatti denunciati dalla ricorrente, la polizia concluse che le azioni di V.K., seppur incompatibili con le funzioni di quest'ultimo e con la morale, non costituivano reato. La polizia ritenne, infatti, che tali fatti non potessero essere qualificati come abusi sessuali ai sensi dell'articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all'epoca dei fatti, e che V.K. non poteva aver abusato del suo stato di dipendenza in quanto essa non era sottoposta al suo controllo (*dozor*); secondo la polizia, non si trattava nemmeno di stupro (*znásilnění*) ai sensi dell'articolo 241, comma 1, dato che V.K. non aveva fatto ricorso alla violenza né alla minaccia di violenza, e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo soltanto *dopo* gli atti sessuali, ma non *durante* gli stessi. La polizia osservò che le azioni di V.K. avrebbero potuto essere considerate come coercizione sessuale (*sexuální nátlak*) sulla base del nuovo codice penale n. 40/2009, ma che quest'ultimo era entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2010, e dunque dopo i fatti in questione.

13. La ricorrente propose ricorso avverso tale decisione affermando, per quanto riguarda il reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi, e che V.K. aveva abusato della sua posizione di autorità; essa affermò, inoltre, che nessun elemento permetteva di concludere che lei aveva acconsentito agli atti sessuali denunciati, in quanto il silenzio non poteva essere preso per un consenso. Per quanto riguarda il reato di abusi sessuali, essa affermò di essere stata sottoposta al controllo di V.K., che era il «padre spirituale» con il quale lei si confessava, nonché il suo relatore di tesi, e che, pertanto, lei era stata dipendente da lui.

14. Il 15 luglio 2020 il procuratore distrettuale di Praga 6 respinse il ricorso della ricorrente, indicando tuttavia che non minimizzava né le azioni di V.K., né le sofferenze della ricorrente. Il procuratore affermò che la ricorrente non si era trovata sotto il controllo di V.K. nel senso in cui tale

termine era interpretato dalla giurisprudenza (ossia come la relazione di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di una persona privata della capacità giuridica, o di un insegnante nei confronti di un alunno), e che lei non era incapace di difendersi (termine che include gli stati di incoscienza, di ebbrezza, di sonno profondo, di incapacità fisica, di malattia psichica o di maturità insufficiente che impediscono di comprendere il significato degli atti in questione).

15. Il 2 ottobre 2020, deliberando su un ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale confermò le conclusioni di quest'ultimo, che dichiarò essere debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si fosse sentita dipendente da V.K., la procura sottolineò che si trattava di una persona adulta, che godeva della piena capacità giuridica e non era affetta da alcuna malattia che le impediva di esprimere la sua volontà; la procura concluse che l'interessata non si era dunque trovata nell'incapacità di difendersi all'epoca (cosicché V.K. non aveva potuto abusare di una qualsiasi incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di un qualsivoglia controllo esercitato da V.K.

16. La ricorrente presentò un ricorso costituzionale, invocando gli obblighi che incombono allo Stato, ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, di reprimere la perpetrazione di atti sessuali non consensuali e di condurre un'indagine effettiva su tali fatti. La ricorrente affermò che le autorità penali non avevano qualificato in maniera corretta le azioni di V.K., né accertato tutte le circostanze pertinenti di queste ultime, e che l'assenza di qualificazione appropriata del comportamento patologico di V.K. le impediva di andare avanti e giungere a una guarigione interiore.

17. Con la decisione n. I. ÚS 3363/20, emessa il 18 maggio 2021, la Corte costituzionale dichiarò il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, considerando che la ricorrente esprimeva soprattutto il suo scontento nei confronti delle conclusioni delle autorità penali, e che richiedeva una riparazione sotto forma di un'azione penale nei confronti di V.K. La suddetta Corte rammentò, a tale proposito, che non tutti i comportamenti contrari all'etica o socialmente inaccettabili costituivano un reato, e che una soluzione penale era un mezzo da utilizzare in ultima istanza, riservato alle infrazioni più gravi.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

I. IL QUADRO GIURIDICO INTERNO

A. Il codice penale (legge n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza

18. L'articolo 241, comma 1, dava la seguente definizione dello stupro:

«È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque ricorra alla violenza o alla minaccia di violenza imminente per costringere (*donuti*) un'altra persona a un rapporto sessuale o a un atto sessuale simile, o abusa dell'incapacità altrui di difendersi (*bezbrannost*) per commettere tale atto.»

19. Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1° settembre 2010, la Corte Suprema aveva osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzavano soltanto la prima delle due modalità dello stupro definite nell'articolo 241, comma 1, e che, nella seconda modalità, tale elemento era sostituito dall'abuso dell'incapacità altrui di difendersi.

20. Nella sua decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema aveva indicato che vi era abuso dell'incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che tale stato fosse stato indotto dall'aggressore – nell'incapacità di esprimere la propria volontà in merito a un rapporto sessuale con l'aggressore, o di resistere agli atti di quest'ultimo. Così era, in particolare, quando la vittima era incosciente a causa di uno svenimento, del consumo di alcol o di una malattia, quando dormiva profondamente, o quando era incapace, sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze psicotrope, di valutare la situazione e la condotta dell'aggressore. Inoltre, era considerata incapace di difendersi una persona il cui stato fisico non le permetteva di difendersi, o la cui malattia psichica le impediva di comprendere il senso degli atti dell'aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità non le permetteva di comprendere l'importanza di resistere a un rapporto sessuale forzato.

21. Ai sensi dell'articolo 243, gli abusi sessuali erano definiti come segue:

«È punito con la reclusione fino a due anni chiunque, abusando della dipendenza di una persona di età inferiore a 18 anni o di una persona sottoposta al suo controllo, incita (*přiměje*) tale persona ad avere un rapporto sessuale extraconiugale, o commette un altro abuso di natura sessuale nei confronti di tale persona.»

22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema aveva indicato che una persona era sottoposta al controllo del suo aggressore quando quest'ultimo era tenuto a sorvegliarla e a vigilare su di lei, come un genitore nei confronti del figlio, un tutore nei confronti di una persona privata della capacità giuridica, un educatore o un insegnante nei confronti di un alunno, ecc.

B. Il codice penale (legge n. 40/2009) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza

23. Lo stupro è definito nell'articolo 185 nei seguenti termini:

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque ricorra alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di un altro pregiudizio grave per costringere un'altra persona a un atto sessuale, o abusa a tal fine dell'incapacità altrui di difendersi.

2. È punito con la reclusione da due a dieci anni chiunque commette l'atto definito nel paragrafo 1

a) per costringere un'altra persona a un rapporto sessuale o a un altro atto sessuale equiparabile a un rapporto sessuale;

(...)»

Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un'altra persona a un rapporto sessuale o a un atto sessuale equiparabile, o se ha causato un grave pregiudizio per la salute della vittima.

24. Dalle decisioni della Corte Suprema (n. 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n. 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n. 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023/2021 del 10 novembre 2021) risulta che, affinché vi sia «violenza» ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del codice penale, non è necessario che la vittima opponga una resistenza fisica evidente, ad esempio se l'aggressore non gliene ha lasciato la possibilità, o se la vittima ha rinunciato per sfinimento, paura o angoscia (*beznadějnost*). È sufficiente che l'aggressore abbia avuto la possibilità di percepire l'assenza di consenso da parte della vittima; in effetti, quando quest'ultima è paralizzata dallo stress, o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in maniera non verbale, ad esempio con il suo atteggiamento o con la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

25. Il reato di coercizione sessuale è definito nell'articolo 186 nei seguenti termini:

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, o con una pena di interdizione da un'attività, chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di un altro pregiudizio grave, per costringere un'altra persona a masturbarsi, a spogliarsi o ad avere un altro comportamento equiparabile, o chiunque induce un'altra persona a un tale comportamento abusando della sua incapacità di difendersi.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, o con una pena di interdizione da un'attività, chiunque abusa della dipendenza di un'altra persona o della propria posizione, e della credibilità o dell'influenza che ne derivano, per indurre un'altra persona ad avere un rapporto sessuale, a masturbarsi, a spogliarsi o ad avere un altro comportamento equiparabile.

(...)

5. (...) È punito con la reclusione da cinque a dodici anni chiunque

a) commette l'atto definito nel paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, ovvero

b) provoca con tale atto un grave pregiudizio per la salute.»

Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti nei paragrafi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze indicate nel paragrafo 5.

26. Nella sua decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di «incapacità di difendersi», che caratterizza lo stupro e si definisce come la situazione in cui la vittima non è capace di esprimere la propria volontà in merito a un rapporto sessuale con l'aggressore, o non è capace di opporre una resistenza alle sue azioni, dalla nozione di «dipendenza», che caratterizza la coercizione sessuale e si definisce come la situazione nella quale la vittima non può decidere liberamente, e si sottomette all'aggressore in quanto in una certa misura dipende da lui. L'abuso di una posizione e della credibilità o dell'influenza che ne derivano è una nozione più ampia, in quanto ricomprende anche le relazioni tra l'aggressore e la vittima che non sono basate su una situazione di controllo, e nelle quali l'aggressore, soltanto a motivo della sua posizione nei confronti della vittima, suscita la fiducia di quest'ultima o ha autorità su di lei, e ne abusa per ottenere dei contatti sessuali.

Sono state considerate tali le relazioni tra un guaritore e la sua paziente, un primario di clinica e la sua assistente personale (decisione n. 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), un coach di atletica e la persona allenata (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e una parrocchiana o una sacrestana (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

C. Il progetto di riforma della legislazione penale

27. Attualmente, le autorità nazionali prevedono di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione dello stupro. A tale scopo, il Ministero della Giustizia ha sottoposto al Governo, nell'autunno del 2023, un progetto di legge che abbandona la concezione dello stupro come rapporto sessuale forzato, e lo intende, invece, come rapporto sessuale non consensuale (secondo l'approccio «no è no»). Questo progetto di legge propone anche di introdurre un nuovo reato di aggressione sessuale che ricomprenda le molestie sessuali senza penetrazione.

28. Si prevede di modificare anche i codici di procedura penale. Tra i cambiamenti proposti vi è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con la quale la sua causa è stata archiviata sia riesaminata dal Procuratore supremo e poi, eventualmente, da un giudice. Quest'ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviazione e ordinare che l'indagine prosegua, che siano compiuti alcuni atti di indagine, o che siano chiariti alcuni fatti.

II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE

29. La Corte rinvia ai testi menzionati nella sentenza *J.L. c. Italia* (n. 5671/16, §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l'hanno ratificata. La Repubblica ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016, ma a tutt'oggi non l'ha ancora ratificata.

30. Il 21 settembre 2023 il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), organo specializzato indipendente che è incaricato di garantire l'attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, relativo al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022. I passaggi pertinenti di tale rapporto sono così formulati:

«Diversi approcci dell'incriminazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

L'incriminazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parte alla convenzione, è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, negli ambiti di applicazione della protezione, nei comportamenti incriminati, nelle sanzioni applicate, e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Dalle attività di monitoraggio del GREVIO risulta che, a tutt'oggi, esistono quattro diversi approcci dell'incriminazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di essi esige il ricorso alla forza, alla costrizione o allo sfruttamento di una vulnerabilità. Si osserva anche un approccio su due livelli, che esige da un lato il ricorso alla forza, alla minaccia o alla costrizione, ma che riconosce anche un altro reato interamente basato sull'assenza di consenso. Un terzo approccio, conosciuto anche con il nome di modello «no è no!», non esige il ricorso alla forza, alla minaccia, o alla costrizione, ma richiede che sia dimostrato che l'atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, descritto in maniera informale con il nome «solo si vuol dire sì», ma conosciuto anche con il nome di modello del «consenso affermativo», è richiesta la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti perché un atto sessuale non sia considerato reato.

Leggi fondate sul ricorso alla forza, alla costrizione o alla minaccia

L'approccio penale tradizionale della violenza sessuale era basato su definizioni puramente fondate sul ricorso alla forza, alle minacce, alla costrizione o all'intimidazione. Tale approccio non cercava di proteggere l'autonomia sessuale, ma era piuttosto ispirato da regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (...) Le leggi fondate sul ricorso alla forza o alla costrizione rivelano una maggiore preoccupazione per l'imputato piuttosto che per la vittima, e fanno trasparire la convinzione persistente secondo la quale le false accuse di stupro sono facili da formulare, ma difficili da confutare, e hanno dunque avuto un impatto negativo sulla definizione delle norme in materia di produzione della prova e delle procedure. (...)

La maggior parte delle definizioni fondate sulla forza fanno riferimento all'utilizzo della violenza o della minaccia di violenza (come in Francia, in Italia, e nei Paesi Bassi), o al fatto di andare contro la volontà della persona utilizzando la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, è opportuno notare che in tutte le

giurisdizioni, anche quelle nelle quali la definizione legale della violenza è fondata sulla forza, anche le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso fanno riferimento allo stato di impotenza della vittima, di cui si sarebbe «approfittato» o «abusato della vulnerabilità». Questo stato di impotenza è legato, nella maggior parte dei casi, a una forma di incoscienza dovuta all'alcool, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia o disabilità psichica, detenzione sotto una qualsiasi forma). (...) Di conseguenza, i riferimenti all'incapacità delle vittime di dare il loro consenso sono presenti in tutte le definizioni, che siano basate sulla forza o sul consenso, risparmiando loro in tal modo di dover dimostrare che hanno resistito. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno indicato che i tribunali non interpretavano la questione dell'assenza di consenso in maniera coerente, e che livello di prova richiesto rimaneva elevato, il che comportava spesso una vittimizzazione secondaria.

L'approccio su due livelli

Nell'approccio su due livelli, coesistono parallelamente una disposizione che esige il ricorso alla forza e una disposizione che esige l'elemento dell'assenza di consenso. Tuttavia, il primo prevede una pena della reclusione più severa del secondo. Ora, in un modello che riconosce «un solo reato», le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell'atto illecito in quanto elementi aggiuntivi, ma non sono costitutive dell'atto come nel caso dell'approccio su due livelli. Nei suoi rapporti di valutazione di riferimento, il GREVIO ha considerato che era il fatto che l'atto aveva avuto luogo senza il consenso della vittima a dover determinare la sanzione, indipendentemente dalla questione se l'atto fosse stato commesso da qualcuno che aveva utilizzato la violenza o abusato della sua autorità nei confronti della vittima, ad esempio. Tuttavia, quando l'atto è stato accompagnato da violenze e da abusi, o da altre circostanze particolarmente traumatiche, si dovevano riconoscere delle circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità dell'atto. (...)

L'approccio «No è no!»

L'approccio «no è no!» è fondato sul principio che un rapporto sessuale è consensuale quando nessuna delle parti ha detto «no». Questo approccio incrimina gli atti sessuali commessi «contro la volontà di una persona». Il livello di resistenza, che sia verbale o non verbale, è utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L'approccio «no è no!» presume il consenso, a meno che non sia revocato – espressamente o implicitamente – dalla vittima. Di conseguenza, spetta al pubblico ministero dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che l'atto ha avuto luogo contro la volontà del denunciante. In altre parole, il pubblico ministero deve convincere le persone incaricate di accertare i fatti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha fatto sapere all'imputato che non voleva prendere parte ad atti sessuali. Si può trattare di una resistenza espressa verbalmente o con gesti o comportamenti non equivoci, come il fatto di respingere, piangere, tentare di andarsene, ecc. In altri termini, quando il pubblico ministero non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un «no», la prova dell'elemento costitutivo del reato sarà considerata come mancante, e l'imputato non sarà dunque considerato penalmente responsabile. (...) A livello pratico, alcuni esperti hanno richiamato l'attenzione sul fatto che, nell'ambito di questo approccio, il rischio era di far gravare sulla vittima l'onere di avere respinto verbalmente o non verbalmente le avances sessuali, o di avere evitato la violenza sessuale, piuttosto che far pesare sull'autore l'onere di essersi assicurato che l'altra persona accettasse. Più precisamente, esisteva il rischio che il procedimento penale si concentri principalmente sulla vittima, e attribuisca un'attenzione eccessiva al suo comportamento. (...)

L'approccio «solo sì vuol dire sì»

L'approccio «solo sì vuol dire sì», conosciuto anche con il nome di «norma di consenso affermativo», assimila il consenso a un atto sessuale a un «consenso affermativo e dato liberamente». Esso pone l'accento sull'espressione affermativa, verbale o non verbale. Il consenso è considerato come un «accordo», espresso tra le parti sulla base del libero arbitrio. Secondo i sostenitori di questo approccio, la differenza tra un rapporto sessuale e uno stupro sta semplicemente nel fatto che una persona voglia o meno avere rapporti sessuali. Essi considerano, peraltro, che non spetta alla persona dire no, ma all'altra persona sentire se essa dice sì. Questo approccio è stato integrato in alcune leggi che incriminano i rapporti sessuali con una persona «che non partecipa volontariamente», o che «non ha dato il suo consenso». I suoi sostenitori considerano, in particolare, che la passività, il silenzio, l'assenza di protesta o l'assenza di resistenza non possono essere assimilati a un consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere costante per tutta l'attività sessuale, e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio dal «no è no!» al «solo sì vuol dire sì», corrisponde ad una evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare il sistema giudiziario, prevede il processo di consenso ad atti sessuali. In questa evoluzione, il sesso è percepito come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire liberamente. Gli approcci fondati sul consenso affermativo offrono norme più chiare alle parti che rischiano di commettere o di essere vittime di violenze sessuali, nonché alle persone incaricate di indagare e di condurre procedimenti su queste cause. (...)

(...) Per il GREVIO, l'approccio del consenso affermativo è più adeguato allo spirito della convenzione nel suo complesso, e all'obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e le azioni penali. Infatti, l'approccio «solo sì vuol dire sì» ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che sono spesso espressi in caso di stupri e di reati sessuali.»

31. Nella sua raccomandazione generale n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) ha rammentato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, gli Stati parte hanno l'obbligo di garantire alle donne l'accesso alla protezione e ai ricorsi offerti dal diritto penale, e di vigilare affinché esse non siano oggetto di discriminazione nell'ambito di tali sistemi, né in quanto vittime, né in quanto autori di atti delittuosi (punto 47).

32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), il CEDAW ha raccomandato agli Stati parte di adoperarsi affinché la definizione dei reati di natura sessuale, compresi lo stupro coniugale e lo stupro commesso da una persona con cui si esce, si basi sull'assenza di consenso dato liberamente, e tenga conto delle circostanze coercitive (punto 29).

III. IL DIRITTO PERTINENTE DELL'UNIONE EUROPEA

33. Il 1° giugno 2023, a seguito di una votazione da parte del Consiglio, l'Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 *supra*), che è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° ottobre 2023.

34. L'8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione europea contro queste violenze.

Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti a un accordo politico relativo a questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato contiene delle esigenze in materia di prevenzione, che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo fondamentale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l'adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

35. La ricorrente afferma che le autorità hanno interpretato in maniera restrittiva gli elementi costitutivi dei reati di stupro e di abusi sessuali previsti dal codice penale n. 140/1961, e che il quadro giuridico in questione era insufficiente per punire effettivamente i reati sessuali di cui afferma di essere stata vittima; essa contesta, inoltre, la mancanza di un'indagine effettiva sulle sue denunce difendibili di aggressioni sessuali.

36. La ricorrente invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione che, nelle loro parti pertinenti, sono così formulate:

Articolo 3

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a ... trattamenti inumani o degradanti.»

Articolo 8

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...).»

A. Sulla ricevibilità

37. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito*1. Osservazioni delle parti***a) La ricorrente**

38. La ricorrente ritiene che l'indagine condotta nel caso di specie sia stata viziata da varie lacune, e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi pertinenti. In particolare, i servizi di polizia non avrebbero cercato di stabilire se essa avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione, e si sarebbero accontentati di una dichiarazione scritta di V.K., senza cercare di interrogarlo durante le sue visite nella Repubblica ceca o tramite videoconferenza. La polizia non avrebbe nemmeno cercato di individuare altre «figlie spirituali» di V.K., che avrebbero potuto testimoniare o anche dichiararsi vittime, né di procurarsi le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

39. La ricorrente sottolinea anche che, sebbene potessero esservi dei motivi di ordine psicologico, legati alle sue esperienze passate (paragrafo 5 *supra*), che potevano spiegare il fatto che lei non aveva attivamente opposto resistenza agli atti di V.K., le autorità non hanno proceduto ad alcuna valutazione del suo stato psicologico, né della sua capacità di esprimere la propria volontà all'epoca dei fatti (essa fa riferimento, a tale proposito, alla causa *C. c. Romania*, n. 47358/20, § 82, 30 agosto 2022). Analogamente, le autorità non hanno esaminato se avesse subito un grave pregiudizio per la salute a causa delle azioni di V.K.

40. Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei diversi fattori che l'hanno resa vulnerabile, ossia: la sua salute fragile e il decesso di suo padre (paragrafo 6 *supra*), la sua esperienza passata con V.Z., nonché il suo rapporto di dipendenza e di sottomissione nei confronti di V.K., che era il suo relatore di tesi, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, a suo parere, derivava uno squilibrio di poteri tra loro. Inoltre, essa ritiene che nulla nel fascicolo permettesse di affermare che era stata attirata da V.K., né interessata a una relazione sessuale, neppure consensuale, contrariamente a quanto ha insinuato la polizia; a tale proposito, essa afferma che la legge non esige dalla vittima di un reato sessuale che essa esprima il suo disaccordo in maniera continua.

41. La ricorrente non condivide il parere del Governo secondo il quale alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto fornirle una soddisfazione parziale (paragrafo 48 *supra*). A tale proposito, essa osserva che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di V.K. non era sufficientemente grave per essere costitutivo di un reato, e che nemmeno le autorità religiose hanno considerato che i fatti erano contrari alle leggi nazionali o alle regole ecclesiastiche.

42. Infine, la ricorrente si oppone all'argomentazione del Governo secondo la quale la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di

concludere che V.K. aveva abusato della sua incapacità di difendersi o che lei era stata sottoposta al suo controllo (paragrafo 48 *infra*). A suo parere, le autorità non potevano sottrarsi alla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza dava soltanto delle definizioni generali degli elementi costitutivi di un reato, e non si era pronunciata su una causa identica, dal punto di vista fattuale, alla sua. Essa ritiene che, anche a voler supporre che la prassi interna esistente nel 2008 fosse restrittiva a tal punto da non permettere di qualificare gli atti di V.K. come stupro o abusi sessuali (il che, a suo parere, significherebbe che lo Stato non aveva adempiuto al suo obbligo di incriminare tutti gli atti sessuali non consensuali), le autorità sarebbero dovute giungere a tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare della sentenza *M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98, CEDU 2003-XII).

b) Il Governo

43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia, essi non sono per forza tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di incriminare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato (tipicamente lo stupro). Esso sottolinea che, nel caso di specie, i fatti denunciati dalla ricorrente rientravano nelle previsioni del codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961), che definiva vari reati sessuali, tra cui lo stupro e gli abusi sessuali. Il Governo sostiene che per nessuno di tali reati era necessario che il loro autore facesse ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza, o che la vittima avesse opposto una resistenza fisica; a suo parere, infatti, lo stupro poteva anche essere commesso abusando dell'incapacità della vittima di difendersi, e anche la definizione degli abusi sessuali era priva di qualsiasi riferimento a un elemento di violenza (paragrafi 18-19 *supra*).

44. Inoltre, il Governo fa valere che nella Repubblica ceca la situazione si evolve nel senso dell'incriminazione di un più ampio spettro di aggressioni sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, ossia verso un miglioramento della capacità delle autorità di reagire debitamente a queste aggressioni. Esso osserva anche che, da quando è entrato in vigore il nuovo codice penale, nel 2010, la definizione dello stupro include la minaccia di violenza, anche non imminente, nonché la minaccia di un altro grave pregiudizio, e comprende tutti gli atti sessuali (e non soltanto i rapporti sessuali o gli atti simili a un rapporto sessuale non consensuali). Il Governo aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale, il quale, essendo anch'esso definito come un abuso, da parte dell'autore dei fatti, della sua posizione e della credibilità o dell'influenza che ne derivano, può ricomprendere il rapporto tra un prete e una parrocchiana (paragrafi 25-26 *supra*). Secondo il Governo, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta che, per concludere che esiste una violenza ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del

nuovo codice penale, non è necessario che la vittima opponga una resistenza fisica manifesta, ma è sufficiente che l'autore dei fatti abbia potuto percepire l'assenza di consenso della vittima (paragrafo 24 *supra*).

45. Per quanto riguarda l'indagine condotta nel caso di specie, il Governo afferma che è stata avviata tempestivamente e compiuta con diligenza e serietà. Esso considera che sono state raccolte molte prove, tra le quali la deposizione della ricorrente (paragrafo 9 *supra*) e una dichiarazione scritta di V.K., che secondo il Governo non ha potuto essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 *supra*), e ritiene che tali prove abbiano permesso di accertare tutte le circostanze pertinenti.

46. Il Governo considera inoltre che, non essendo né minorenne né giovanissima, non essendo affetta da malattia psichica e non essendo stata collocata in un istituto, la ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte. Esso ritiene che, in ogni caso, le autorità abbiano sufficientemente tenuto conto della sua situazione individuale, e abbiano dimostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

47. Per quanto riguarda la questione se vi siano stati, nel caso di specie, degli elementi di coercizione, il Governo afferma che alcune dichiarazioni della ricorrente hanno lasciato supporre, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con V.K. fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a tenere conto della natura molto specifica del rapporto tra V.K. e la ricorrente, ossia tra un prete e una persona credente, il che distingue la presente causa da quelle che sono state finora esaminate dalla Corte. Esso ritiene, infatti, che la circostanza che la ricorrente si fosse sentita sottomessa a V.K. nella sua qualità di autorità spirituale era la manifestazione della sua libertà di religione, che essa esercitava liberamente, e considera che non spettava né alle autorità nazionali né alla Corte valutare se e in quale misura la ricorrente sia stata realmente sottoposta, nel senso religioso del termine, al suo «padre spirituale» (su questo punto, il Governo fa riferimento alla causa *Skugar e altri c. Russia* (dec.), n. 40010/04, 3 dicembre 2009). Il Governo aggiunge che alcune argomentazioni formulate dalla ricorrente per quanto riguarda lo squilibrio dei poteri nella loro relazione lascerebbero intendere che qualsiasi atto sessuale tra un prete e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale, e dovrebbe dunque costituire un reato, il che non è accettabile.

48. Il Governo osserva, infine, che all'esito dell'indagine le autorità interne hanno concluso che le azioni di V.K. non erano costitutive né di abusi sessuali né di stupro, considerando che la ricorrente non si era trovata in una situazione di incapacità di difendersi (della quale V.K. avrebbe abusato), né era stata sottoposta al controllo di V.K., nel senso in cui tali termini erano interpretati dalla giurisprudenza. Esso ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione, e con l'esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo osserva inoltre che,

nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno qualificato il comportamento di V.K. come contrario all'etica e immorale, il che a suo parere poteva in parte accogliere le domande presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 *supra*). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia da sottovalutare il fatto che sono state adottate delle misure nei confronti di V.K. da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente è stata proposta una composizione amichevole, e che quest'ultima ha ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 *supra*). Il Governo osserva infine (facendo riferimento alla causa *D.K. c. Italia*, n. 14260/17, § 88, 1° dicembre 2022) che la ricorrente non ha adito le giurisdizioni civili.

2. Valutazione della Corte

49. La Corte rammenta, anzitutto, che lo stupro e le aggressioni sessuali gravi costituiscono dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, e che mettono anche in gioco dei valori fondamentali e degli aspetti essenziali della «vita privata» ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e le cause ivi citate). Conformemente a questa giurisprudenza, essa ritiene che i fatti di aggressione sessuale denunciati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, e che le doglianze da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sotto il profilo degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

a) Principi generali

50. La Corte osserva che i principi generali applicabili in materia sono stati definiti, in particolare, nella causa *M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98, §§ 149-152, CEDU 2003-XII). Essa rammenta soprattutto che gli obblighi positivi che incombono agli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione comportano l'obbligo di adottare delle disposizioni penali che incriminino e puniscano in maniera effettiva qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica (*M.G.C. c. Romania*, n. 61495/11, § 59, 15 marzo 2016, *Z c. Bulgaria*, n. 39257/17, § 67, 28 maggio 2020, e *J.L. c. Italia*, n. 5671/16, § 117, 27 maggio 2021), e di applicare concretamente tali disposizioni per mezzo di indagini e azioni penali effettive (*M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, §§ 153 e 166, e *B.V. c. Belgio*, n. 61030/08, § 55, 2 maggio 2017).

51. In effetti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono in primo luogo che sia creato un quadro legislativo e regolamentare che permetta di proteggere adeguatamente le persone dagli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi come lo stupro, mediante l'adozione di disposizioni penali efficaci e la loro

applicazione effettiva nella pratica (*M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, § 150, e *J.L. c. Italia*, sopra citata, § 118).

52. Per quanto riguarda tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso, nella sua sentenza *M.C. c. Bulgaria* (sopra citata, § 154), che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire una protezione adeguata contro lo stupro. Essa ha constatato in questo contesto che l'esigenza secondo la quale la vittima deve resistere fisicamente non era più attuale nella legislazione dei paesi europei, e che anche se in molti di questi paesi la definizione dello stupro indicava sempre l'utilizzo della violenza o di minacce di violenza da parte dell'aggressore, la giurisprudenza e la dottrina consideravano piuttosto l'assenza di consenso, e non l'uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte ha dunque affermato di essere convinta che qualsiasi approccio rigido della repressione dei reati di natura sessuale, che consista, per esempio, nell'esigere in tutti i casi la prova che vi è stata resistenza fisica, rischiava di portare all'impunità degli autori di alcuni tipi di stupro e, di conseguenza, di compromettere la protezione effettiva dell'autonomia sessuale della persona. Conformemente alle norme e alle tendenze contemporanee in materia, tra cui quella che consiste nel considerare l'assenza di consenso come elemento costitutivo fondamentale dello stupro e delle violenze sessuali, la Corte ha dunque concluso che gli Stati avevano l'obbligo di incriminare e punire effettivamente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica (*ibidem*, §§ 157-166).

53. Inoltre, la Corte rammenta che gli articoli 3 e 8 della Convenzione pongono a carico degli Stati anche un obbligo positivo procedurale. Perciò, quando una persona sostiene in maniera difendibile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono condurre un'indagine ufficiale effettiva idonea a permettere di accertare i fatti e, eventualmente, di punire i responsabili. Si tratta in questo caso di un obbligo di mezzi e non di risultato. Anche se tale esigenza non impone che ogni procedimento penale debba chiudersi con una condanna, o addirittura con la pronuncia di una pena determinata, gli organi giudiziari non devono in ogni caso dimostrarsi disposti a lasciare impunte delle violazioni dell'integrità fisica e morale delle persone, per preservare la fiducia del cittadino nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza di atti illegali (si vedano, tra altre, *J.L. c. Italia*, sopra citata, § 118, e *N.Ç. c. Turchia*, n. 40591/11, § 96, 9 febbraio 2021).

b) Applicazione di questi principi nel caso di specie

54. La Corte osserva anzitutto che, all'epoca in cui i fatti denunciati dalla ricorrente sono stati commessi, ossia nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l'articolo 241 di tale codice, lo stupro poteva essere commesso mediante il ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza imminente, utilizzate per costringere la vittima a un

rapporto sessuale o a un atto sessuale simile, o abusando dell'incapacità della vittima di difendersi (paragrafo 18 *supra*). Inoltre, tale codice definiva, nel suo articolo 243, il reato di abuso sessuale, punito meno severamente, e che poteva essere commesso mediante l'abuso di una situazione di dipendenza, o nei confronti di una persona che si trova sotto il controllo dell'aggressore (paragrafo 21 *supra*).

55. Nella presente causa, la polizia ha concluso che non vi era stato stupro in quanto V.K. non aveva fatto ricorso alla violenza né alla minaccia di violenza, e la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo soltanto *dopo* gli atti sessuali, ma non *durante* (paragrafo 12 *supra*). La ricorrente non contesta queste motivazioni, ma sostiene invece che le autorità nazionali avrebbero dovuto comunque qualificare gli atti commessi da V.K. come stupro, dal momento che quest'ultimo, secondo lei, aveva abusato della sua incapacità di difendersi o, quantomeno, come abusi sessuali, in quanto sarebbe stata sottoposta al suo controllo, ed egli avrebbe abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 *supra*). La ricorrente afferma, a tale proposito, che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze proprie del caso di specie – in particolare della sua precedente esperienza di abuso, della fragilità del suo stato di salute, che risentiva tra l'altro del decesso di suo padre, nonché della particolarità della sua relazione con V.K., che era stato il suo relatore di tesi, e che lei considerava come la sua guida spirituale –, delle quali essa sostiene che l'hanno resa incapace di resistere attivamente agli atti di V.K. A tale proposito, essa sottolinea che le autorità non hanno proceduto ad alcuna valutazione del suo stato psicologico, né della sua capacità di esprimere la propria volontà all'epoca dei fatti (paragrafi 39 e 40 *supra*).

56. Per la Corte, nel caso di specie si deve determinare se le autorità abbiano agito in conformità con i loro obblighi positivi, derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, per assicurare alla ricorrente una protezione effettiva contro gli atti sessuali non consensuali che afferma di avere subito. Rilevando che, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 *supra*), la ricorrente non mette espressamente in discussione il testo della legge esistente all'epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come afferma la stessa, l'approccio delle autorità nell'interpretazione dei fatti e del quadro giuridico nella presente causa sia stato lacunoso a tal punto da comportare una violazione degli obblighi positivi che incombevano allo Stato convenuto.

57. A tale proposito, la Corte osserva che, nel caso di specie, la polizia sembra aver considerato che, affinché gli atti di V.K. potessero essere considerati riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la propria opposizione *durante* tali atti. Il fatto che essa l'abbia espressa *dopo*, anche varie volte (paragrafi 9 e 12 *supra*), nonché l'ipotesi che V.K. avrebbe potuto sbagliarsi e ritenere che essa avesse acconsentito (paragrafo 11 *supra*), non sembrano aver avuto una qualsivoglia importanza per le autorità, così come la circostanza che la ricorrente poteva avere avuto dei motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a V.K. a causa della sua posizione di autorità, senza

tuttavia acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le accuse della ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario procedere a una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni fatte, e a una verifica di tutte le circostanze del caso (si veda *M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, § 177). In particolare, sarebbe stato senz'altro importante tenere conto dello stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di un'eventuale reazione post traumatica agli abusi che afferma di aver subito precedentemente; inoltre, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se, ed eventualmente in quale misura, la ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e di dipendenza nei confronti di V.K. Le autorità della procura si sono limitate a concludere che la ricorrente non si era trovata nell'incapacità di difendersi ai sensi della legge e della giurisprudenza interne (paragrafi 14 e 15 *supra*).

58. La Corte non ignora che questa giurisprudenza, così come esistente all'epoca dei fatti, riconosceva che, in alcune situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all'alcol, alle droghe, a una malattia o a una disabilità, la vittima non è capace di esprimere la propria volontà o di difendersi (paragrafo 20 *supra*). Secondo la Corte, tuttavia, questo approccio indicava che non venivano prese in considerazione in misura sufficiente le situazioni di consenso non valido per abuso di vulnerabilità e, in maniera più generale, la reazione psicologica delle vittime di aggressioni sessuali. Proprio alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definiti dalla legge n. 140/1961, le autorità incaricate dell'indagine hanno deciso di archiviare il caso (si confronti con *M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, §§ 170-174). Perciò, la decisione definitiva nel caso di specie è intervenuta nella fase preparatoria del procedimento penale, senza che la causa sia stata sottoposta a un tribunale, in quanto il diritto interno non permette alla ricorrente di presentare un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria.

59. A questo proposito, la Corte osserva che la giurisprudenza più recente della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più appropriata a tale riguardo (paragrafo 24 *supra*).

60. Per quanto riguarda il reato di abusi sessuali, come definito nel codice penale in vigore all'epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 *supra*), la Corte osserva che le autorità, nel caso di specie, hanno concluso che la ricorrente non era stata sottoposta al controllo di V.K., nel senso in cui tale termine era interpretato dalla giurisprudenza, e che il suo libero arbitrio non era stato limitato, in quanto si trattava di una persona adulta, che godeva della piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 *supra*). La constatazione delle autorità secondo la quale la ricorrente può essersi sentita in una certa misura dipendente rispetto a V.K. (paragrafo 15 *supra*) non le ha condotte ad approfondire maggiormente la loro analisi. Secondo la Corte, questo approccio, che consiste sostanzialmente nel rifiutare la valutazione

contestuale dei fatti tenendo conto *in concreto* dello stato psicologico della ricorrente, e non soltanto del fatto che si trattava di una persona adulta, era lacunoso.

61. La Corte osserva, peraltro, che le autorità nel caso di specie, hanno considerato che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore posteriormente ai fatti di causa, le azioni di V.K. avrebbero potuto essere considerate come coercizione sessuale (paragrafo 12 *in fine supra*); ciò sembra confermato dalla relativa giurisprudenza (paragrafo 26 *in fine*).

62. Di conseguenza, l'approccio delle autorità nel caso di specie non era in grado di garantire alla ricorrente una protezione adeguata. Pertanto, la Corte ritiene che lo Stato convenuto si sia sottratto ai propri obblighi positivi che gli imponevano, almeno a seguito dell'adozione nel 2003 della sentenza *M.C. c. Bulgaria* (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali denunciati dalla ricorrente. A tale riguardo, essa rammenta che non è chiamata a decidere sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda *M.C. c. Bulgaria*, sopra citata, § 168), e che la sua constatazione di cui sopra non può dunque essere interpretata come un parere sulla colpevolezza di V.K. o come un invito alla riapertura dell'indagine nel caso di specie.

63. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti per permettere alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

64. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

65. La ricorrente chiede la somma di 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subito in particolare a causa del fatto che gli atti di V.K. non sono stati adeguatamente qualificati e perseguiti dalle autorità.

66. Il Governo afferma che, per essere equa, la somma riconosciuta a questo titolo dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate che la giurisprudenza pertinente.

67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un danno morale certo a causa delle constatate violazioni dei suoi diritti sanciti dagli articoli 3 e 8

della Convenzione. Essa considera doversi accordare alla ricorrente la somma di 25.000 EUR per danno morale.

B. Spese

68. La ricorrente chiede 7.058 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto, somma che corrisponderebbe a 305 ore di lavoro effettuate dal suo avvocato nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alle giurisdizioni interne e del procedimento condotto dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute a livello interno per le spese.

69. Il Governo osserva che la ricorrente non ha specificato in dettaglio né suffragato da elementi giustificativi pertinenti la sua domanda, come prevede l'articolo 60 § 2 del regolamento della Corte, e non ha nemmeno prodotto un documento che attesti che aveva versato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a versargliela.

70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne sono dimostrate la realtà e la necessità, e il loro importo è ragionevole.

71. Nella fattispecie, considerata l'assenza di giustificativi di pagamento relativi alle spese che la ricorrente avrebbe versato per il procedimento dinanzi alle giurisdizioni interne, la Corte non le riconosce alcuna somma a questo titolo.

Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole accordare alla ricorrente la somma di 1.000 EUR, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per l'elaborazione della risposta alle osservazioni del Governo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione;
3. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento:
 - i. 25.000 EUR (venticinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
 - ii. 1.000 EUR (mille euro), più l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente su tale somma a titolo di imposta, per le spese;

- b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Respinge* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Victor Soloveytkhik
Cancelliere

Mattias Guyomar
Presidente